



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE III**  
**FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 58 del 28-02-2017**

Registro generale n. 159

**Oggetto: ART. 21 QUATER, COMMA 2 ) LEGGE 241/1990 -SOSPENSIONE  
DETERMINAZIONE N. 329 DEL 27.12.2016.- ULTERIORE.-**

Sulla presente Determinazione, adottata nel testo riportato a tergo:

- SI CERTIFICA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**  
La determinazione n.58 del 28-02-2017, pertanto, è divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA**, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO/CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE.**

Roseto degli Abruzzi, 28-02-2017

Il Funzionario di Ragioneria  
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 0 del \_\_\_\_\_ afferente la fase preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:

- **dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**, come meglio evidenziato nel testo della proposta trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
- **dal medesimo Dirigente di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria**.

## IL FUNZIONARIO DELEGATO DI RAGIONERIA

Premesso:

- che con propria determinazione n. 329 del 27.12.2016, sulla base dell'articolo 32 del regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, come approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 05.12.2013, erroneamente indicato come approvata con deliberazione n. 50 del 15/05/2012, si è proceduto ad approvare l'avviso relativo alla nomina dei tre componenti dell'Organo Indipendente di Valutazione Comunale, scaduto nell'anno 2016;
- che nella determinazione si dava atto dell'esistenza del D.P.R. del 9 Maggio 2016 n. 105 recante "Regolamento disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" con il quale si è dato avvio ad un processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
- che altresì si prendeva atto del fatto che l'articolo 6 del Regolamento prevedeva la istituzione di un apposito elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica e che il comma 4 del citato articolo prevedeva che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del Regolamento (alla data del 30 Ottobre 2016) venisse adottato un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'individuazione dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco Nazionale degli OIV;
- che tuttavia si prendeva atto del fatto che di tale decreto non vi fosse notizia;
- che nella determinazione di che trattasi si richiamava la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0037249 P-4.17.1.7 del 14.07.2016, che testualmente riporta: "In relazione alle richieste che pervengono da parte di alcune amministrazioni, intese ad avere indicazioni sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso di scadenza dell'OIV, si ritiene che, in attesa della piena operatività della nuova normativa, ciascuna amministrazione valuterà come procedere al fine di garantire la continuità amministrativa. Sul punto si suggerisce di prorogare i componenti uscenti fino alla entrata in vigore del citato decreto ministeriale o di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità finora seguite, indicate sul portale della performance...";
- che la data ultima di presentazione delle candidature è stata fissata al 31 gennaio

2017 e che sono pervenute diverse domande;

Preso atto:

- Che è intervenuto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, datato 2 Dicembre 2016 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 14 del 18.01.2017;
- Che detto DM istituisce l'elenco unico delle OIV, all'interno del quale, sembrerebbe, tutte le amministrazioni debbano attingere al fine di nominare i propri componenti OIV;

Considerato che vi sono effettivamente dubbi sia sull'ambito di applicazione di tale DM anche agli enti territoriali sia in ordine alla disciplina applicabile nel caso concreto, poiché trattasi di selezione avviata e pubblicata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM di riferimento;

Considerato che al fine di dissipare i dubbi citati è stato trasmesso in data odierna apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto di dover attendere la risposta al quesito richiamato, prima di effettuare ulteriori passi all'interno del procedimento amministrativo di che trattasi;

Richiamato l'articolo Art. 21-quater "Efficacia ed esecutività del provvedimento" della legge 241/90, che testualmente recita: "1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies";

Fatto presente che con proprio atto n. 19 del 3.2.2017, si determinava di sospendere in applicazione del comma 2 del citato articolo l'efficacia della determinazione n. 329 del 27.12.2016, per il tempo strettamente necessario, quantificato in mesi uno, salvo proroga, al fine di attendere la risposta del quesito presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla data odierna, non ha fornito risposta al quesito;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90;
- 2) prorogare, per mesi uno, ai sensi dell'articolo 21 quater della L. 241/90, comma 2, l'efficacia della determinazione n. 329 del 27.12.2016, al fine di attendere la risposta del quesito presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

RAGIONERIA

IL FUNZIONARIO DELEGATO DI

Dott.ssa Antonietta Crisucci

